Studio Dell'Era
Consulenti del Lavoro
fondato nel 1968 da Roberto Dell'Era

ASSOCIATI
Dott. Dell'Era Matteo
Dott.ssa Dell'Era Chiara

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **DICEMBRE 2025**

Lecco, 19/12/2025

Spett.le clientela
- Loro sede –

www.studiodellera.it

CONGEDO DI PATERNITÀ PER GENITORE INTENZIONALE

L'INPS, con messaggio 5 novembre 2025, n. 3322, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-*bis*, D.lgs. n. 151/2001, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 115/2025 della Corte costituzionale, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei Registri dello stato civile.
Al riguardo, il messaggio in commento precisa che la pronuncia della Corte costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.
Si evidenzia, inoltre, che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei Registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell'art. 27-*bis*, D.lgs. n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.
Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell'INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale.

CONFERMATO LO SCONTO EDILIZIA 2025

Anche per il 2025 è stata confermata, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, D.L. n. 244/1995, la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell'11,50% a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 263/2025 del comunicato del Ministero del Lavoro, che rende noto che nella sezione pubblicità legale è disponibile il D.I. 29 settembre 2025.
L'INPS, con circolare N. 145/2025, ha fornito le indicazioni operative per il godimento della riduzione, con particolare riguardo a:
- base di calcolo;
- condizioni di accesso;
- invio e gestione delle istanze;
- compilazione del flusso Emens.

STOCK OPTION TASSATE IN ITALIA MA ESCLUSE DAL BENEFICIO RIMPATRIATI

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 247/E del 28 ottobre 2025, ha chiarito che, pur riconoscendo la tassazione in Italia dei redditi riferibili all'attività svolta nel territorio nazionale anche in riferimento a quote di stock option maturate nel nostro Paese, gli emolumenti percepiti dopo il termine del regime agevolato non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

RIDUZIONI PREMI INAIL

L'INAIL, con 2 distinti provvedimenti, informa circa la possibilità di prevedere specifiche riduzionI dei premi assicurativi per il 2026 e per le aziende artigiane relativamente, in questo caso, al 2025.
Con la circolare n. 53/2025 l'Istituto indica la misura della riduzione per il 2026 da applicarsi ai soli premi non revisionati.
Qui di seguito le indicazioni fornite:

Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2026
Per l'anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
*ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
*ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall'Inps.
Si precisa che la riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe.

Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e misura della riduzione percentuale per il 2026
Con la deliberazione, approvata con D.I. 30 settembre 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028, da utilizzare per l'applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.
Per l'anno 2026 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all'art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 13,02%.

Criteri di applicazione della riduzione
I criteri e le modalità di applicazione della riduzione sono stati stabiliti dal D.I. 22 aprile 2014 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Come specificato nella circolare INAIL n. 25/2014 e nella circolare congiunta INAIL n. 32/2014 e INPS n. 83/2014, riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l'Indice di Gravità Medio (IGM) e l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42, D.P.R. n. 1124/1965, e per i contributi della Gestione agricoltura.

Per il 2026 si applicano gli Indici di Gravità Medi valevoli per il triennio 2026-2028 aggiornati con la deliberazione del CdA INAIL n. 128/2025, approvata dal D.I. 30 settembre 2025. Per l'anno 2026, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2024.

Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione dev'essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online "Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali", disponibile in www.inail.it – servizi online.

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2026, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024.

Se nel corso del suddetto biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2026 nella nuova misura del 13,02% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Riduzione premi artigiani 2025

Il D.I. Lavoro/Economia del 22 settembre 2025 recepisce la deliberazione INAIL relativa alla riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane che risultino:

- in regola con gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- prive di infortuni nel biennio precedente, ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006.

Per l'anno 2025, la riduzione del premio assicurativo sarà pari al 5,07%.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DELL'ERA
Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati